

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

Nel quadro dell'autonomia di giudizio di ogni Consiglio di classe, criteri comuni di giudizio sono i seguenti:

- **Lo studente è ammesso alla classe successiva qualora abbia conseguito la sufficienza in tutte le materie e nel voto di comportamento.** Inoltre, l'ammissione alla classe successiva potrà avvenire con una segnalazione del Consiglio di classe per lo studio estivo, **se si è in presenza di lievi incertezze in una o più discipline, tali comunque da non determinare carenze nella preparazione complessiva dell'alunno e sussistendo i requisiti minimi di attitudine ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee programmate dai docenti.** Di tale segnalazione verrà data comunicazione alle famiglie..
- **Lo studente non è ammesso alla classe successiva** in presenza di insufficienze gravi e/o diffuse, con riguardo al non raggiungimento degli obiettivi minimi e/o competenze minime fissati dai docenti nelle programmazioni disciplinari e/o ai mancati progressi e miglioramenti rispetto ai livelli di partenza, e in presenza di giudizio negativo del Consiglio di classe relativo alle effettive possibilità dell'alunno di recuperare le insufficienze, per la quantità e/o qualità delle difficoltà, prima dell'inizio del nuovo a.s., attraverso la "sospensione del giudizio".

In particolare il giudizio di non ammissione sarà emesso qualora risulti gravemente insufficiente in almeno tre materie, o insufficiente in quattro o più materie.

Nelle classi prime, in un'ottica di orientamento/ri-orientamento, i criteri riportati potranno presentare un carattere di maggiore elasticità che terrà conto delle difficoltà di passaggio degli alunni dalla Scuola Media a quella Superiore e delle possibilità di sviluppo degli alunni nell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Nelle classi III e IV, particolare attenzione è posta alla concentrazione delle insufficienze nelle discipline di indirizzo.

- **Il giudizio è sospeso qualora allo scrutinio di giugno lo studente presenti insufficienze in non più di tre materie, di cui almeno una non grave.**

In quest'ultimo caso, nello scrutinio integrativo settembre, lo studente è promosso se: ha raggiunto una preparazione adeguata ad affrontare l'anno di corso successivo.

Per preparazione adeguata si intende :

-avere raggiunto una preparazione sufficiente nelle materie il cui giudizio era rimasto sospeso;

-avere migliorato il profitto nelle materie il cui giudizio era rimasto sospeso, pur in presenza del permanere di un giudizio di insufficienza non grave (in una sola materia).

Nell'assumere una decisione di promozione o meno, il Consiglio di classe tiene conto:

-della qualità e del livello delle conoscenze, delle competenze e delle capacità come risulta dall'insieme delle proposte di voto e dai giudizi che le sostengono;

-della storia personale dello studente, quindi dei livelli di partenza, del percorso e dei livelli raggiunti da ogni singolo studente.

In caso di giudizio sospeso in una sola materia, il Consiglio di classe potrà non ammettere lo studente alla frequenza della classe successiva qualora dalle prove di verifica non risulti alcuna evidenza di recupero e se tale situazione si sia ripetuta con le medesime modalità nell'anno precedente

- **Non ammissione per assenze: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009:**

Tale disposizione prevede che "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello

relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato

Circ. 20 marzo 2011 :Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio

Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di **assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo**

Per essere ammessi a frequentare la classe successiva (o a sostenere gli Esami di Stato) gli studenti non devono superare un numero di assenze pari a:

| | |
|----------------|--|
| 222 ore | biennio del Liceo di Scienze applicate (27 ore settimanali) |
| 245 ore | terza, quarta, quinta classe liceo scienze applicate (30 ore settimanali) |
| 264 ore | tutte le classi del Tecnico (32 ore settimanali) |